# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### **ACTIONAID SWITZERLAND**

## Con sede in Lugano

Articolo 3 - Finalità non lucrativa e gratuità delle cariche ele	ttive
Articolo 4 - Mezzi	
Articolo 5 - Soci	
Articolo 6 - Organi sociali	
Articolo 7 - Assemblea dei Soci	
Articolo 8 - Il Comitato Direttivo ed il suo Presidente	
Articolo 9 - Rappresentanza dell'Associazione nei confronti	di terzi
Articolo 10 - Bilancio e contabilità	
Articolo 11 - Patrimonio sociale - Entrate - Esercizi sociali	

Articolo 13 - Esclusione di responsabilità

Articolo 1 - Nome e sede associativa

Articolo 2 - Scopo associativo

Articolo 14 - Conflitti di interessi

Articolo 12 - Ufficio di revisione

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Articolo 16 - Entrata in vigore

#### Articolo 1 - Nome e sede associativa

1.1 A norma degli art. 60 e ss. del Codice Civile è costituita un'associazione denominata Associazione ActionAid Switzerland, con sede in Lugano.

## Articolo 2 - Scopo associativo

- 2.1 L'Associazione opera senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. Essa ha come scopo la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di tutte quelle altre attività connesse a queste e che i soci membri di volta in volta stabiliranno.
- 2.2 Questi obiettivi sono perseguiti con azioni, progetti, programmi e campagne attuate con le seguenti modalità:
  - a. Intraprendendo qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione ActionAid Switzerland, ed altresi' l'associazione ActionAid International Italia Onlus, in quanto beneficiaria dell'esonero fiscale nel Paese di sede, o procurando finanziamenti, rivolgendosi a persone fisiche, enti, istituzioni, fondazioni, organismi pubblici e/o privati, o ricorrendo all'autofinanziamento e alla raccolta di fondi privati, nel rispetto delle leggi vigenti.
  - b. Svolgendo attività pubblicistiche ed editoriali e usando qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'associazione;
  - c. Promuovendo relazioni, alleanze e qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, in Svizzera e all'estero, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
  - d. Acquistando, prendendo in locazione o in permuta, noleggiando o acquisendo qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili o immobili, che siano considerati utili per il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;
  - e. Promuovendo ed attuando attività di formazione, di educazione allo sviluppo ed alla interculturalità anche attraverso la promozione e l'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire alla sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica.
- 2.3 L'Associazione può svolgere attività strumentali, accessorie e connesse per il raggiungimento degli scopi statutari.
- 2.4 L'Associazione può chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del marchio "ACTIONAID" per l'espletamento delle proprie attività.

#### Articolo 3 – Finalità non lucrativa e gratuità delle cariche elettive

A3

- 3.1 L'Associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo l'eventuale compenso dovuto all'ufficio di revisione.
- 3.2 Tutte le prestazioni, di soci o aderenti, svolte in favore dell'Associazione sono rese a titolo gratuito, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali. La prestazione di un'attività di lavoro dipendente in favore dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi carica in seno al Comitato Direttivo dell'associazione stessa.
- 3.3 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'Associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### Articolo 4 - Mezzi

- 4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può accettare donazioni di qualsiasi natura, versamenti o contributi di enti pubblici o privati, nonché elargizioni di beni mobili o immobili, sia da parte dei soci che da parte di altre persone fisiche o giuridiche.
- 4.2. Onde procurarsi i mezzi necessari per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può anche concludere accordi di collaborazione, di partnership, di sponsorship o di natura simile con terzi, persone fisiche o giuridiche, tanto in Svizzera quanto all'estero.
- 4.3 L'Associazione dispone anche di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci.

## Articolo 5 - Soci

- 5.1 I Soci dell'Associazione sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa e che assumono e mantengono la qualifica di soci fondatori, nonché quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal presente articolo.
- 5.2 L'ammissione di nuovi soci è di competenza del Comitato Direttivo. Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e prendere parte alla vita dell'Associazione. L'ammissione dei soci è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta al Comitato Direttivo corredata di lettera di motivazione e curriculum vitae.
- 5.3 L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo. La qualità di socio nasce al momento della delibera di accettazione validamente adottata dal Comitato Direttivo.
- Il rigetto della domanda di ammissione dovrà essere debitamente motivata dal Comitato Direttivo e comunicato all'interessato. Quest'ultimo potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea sociale ordinaria.
- 5.4 I soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto ed hanno i diritti previsti dalla legge. Lo status di socio non è soggetto ad alcun limite temporale.
- 5.5 La qualità di socio si perde:

AS.

- a. per dimissioni, da comunicare per iscritto al Comitato Direttivo;
- b. per esclusione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione dello statuto, la sopravvenuta incapacità giuridica, le violazioni previste dalla legge, la condanna per reati non colposi cresciuta in giudicato, la commissione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrari agli scopi e ai principi ispiratori dell'Associazione medesima;
- c. con il decesso del socio.
- 5.6 I presupposti dell'esclusione sono accertati dal Comitato Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza di 2/3 dei Soci presenti, su richiesta motivata del Comitato Direttivo.

5.7. In caso di conflitti interni tra i Soci o gli organi dell'Associazione, l'Associazione stessa riconosce il ruolo di indirizzo e di direzione al membro fondatore: ActionAid International Italia Onlus.

#### Articolo 6 - Organi sociali

- 6.1 Gli organi sociali sono:
  - a. l'Assemblea Generale dei Soci;
  - b. il Comitato Direttivo ed il suo Presidente;
  - c. l'Ufficio di revisione.

#### Articolo 7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione. Essa determina le linee politiche e programmatiche dell'Associazione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale ritenuti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie.

#### 7.2 L'Assemblea:

- a. elegge e revoca i membri del Comitato Direttivo e nomina l'Ufficio di revisione;
- b. delibera le azioni di responsabilità contro i membri del Comitato Direttivo;
- c. delibera in merito alla esclusione dei Soci;
- d. approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f. delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e approva il rapporto di revisione;
- g. delibera circa il contributo dei soci
- 7.3 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci. Le convocazioni (ora e luogo) e l'ordine del giorno devono essere inviati ai soci per posta o posta elettronica con 7 giorni di anticipo.
- 7.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei

49

presenti e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità nei voti, sarà determinante il voto del socio ActionAid International Italia Onlus.

7.5 In seno all'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. E' consentito farsi rappresentare a mezzo di delega scritta.

7.6 Le decisioni dell'Assemblea sono verbalizzate. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e va conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

7.7 Per deliberare la modifica del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti. In deroga all'art. 74 del Codice Civile, la stessa maggioranza e lo stesso quorum sono previsti per le modifiche dello scopo dell'Associazione.

7.8 Le delibere dell'Assemblea dei soci possono anche essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto ad una proposta, a meno che un socio non chieda la discussione orale. Tale facoltà non è invece data per le decisioni relative alla nomina e alla revoca dei membri del Comitato Direttivo, all'avvio di azioni di responsabilità contro i membri del Comitato stesso, all'esclusione dei soci e del Presidente, alle modifiche del presente Statuto e all'approvazione del bilancio consuntivo.

7.9 Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione, di qualunque associato o dell'Organo Giudiziario competente.

## Articolo 8 - Il Comitato Direttivo ed il suo Presidente

- 8.1. I membri del Comitato Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei soci. Nella sua scelta l'Assemblea avrà cura di considerare in particolare i seguenti requisiti:
  - Esperienza in ruoli manageriali nel no-profit o nel profit;
  - Capacità di lettura di un bilancio redatto secondo il principio di competenza;
  - Disponibilità a incontri pubblici e a dedicare il tempo necessario alle attività di amministrazione dell'Associazione in stretto raccordo con il Presidente:
  - Disponibilità a contatti regolari, via mail o via telefono, con lo staff e con gli altri membri degli organi di governance.
- 8.2 L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero minimo di 1 e massimo di 5 membri. Il Comitato Direttivo si organizza autonomamente, nominando al proprio interno la figura del Presidente e le eventuali altre cariche necessarie o opportune.
- 8.3. Il Comitato Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso (sub-comitati) o anche a terzi, quali direttori o procuratori. Il Comitato Direttivo

AG

può emanare a tale fine un Regolamento del Comitato Direttivo.

- 8.4. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
- 8.5. Il Presidente convoca e presiede i lavori dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.
- 8.6. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.
- Le riunioni possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 8.7. Il Comitato Direttivo delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato Direttivo sono verbalizzate. Il verbale è firmato dal Presidente e del Segretario e va conservato presso la sede sociale.
- 8.8. Per il resto, il Regolamento del Comitato Direttivo definisce le competenze del Comitato Direttivo e del suo Presidente e stabilisce le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo definendo i requisiti necessari.

## Articolo 9 - Rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi

Il Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia processuale che negoziale, e ha il dovere di curarne gli interessi. Il Comitato Direttivo potrà, all'occorrenza, rimettere la rappresentanza al Presidente o ad altri membri; il Regolamento del Comitato Direttivo ne disciplina le modalità.

## Articolo 10 - Bilancio e contabilità

- 10.1 L'Associazione dovrà tenere tutti i libri contabili richiesti dalla legge e comunque dovrà tenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate dall'Associazione, con l'indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito, debito dell'Associazione.
- 10.2 Il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.
- 10.3 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 10.4 L'Associazione potrà effettuare rimesse in favore di ActionAid International Italia Onlus oltre che di ActionAid International, anche tramite il Segretariato Internazionale (purché anche queste ultime siano ammesse al beneficio di esonero fiscale nel proprio Paese di sede e purché queste svolgano un'attività di pubblica utilità), quale attività intrinsecamente diretta al perseguimento dei propri scopi statutari.

JG.

#### Articolo 11 - Patrimonio sociale - Entrate - Esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi dei soci;
- b. da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c. dagli introiti derivanti dagli accordi di collaborazione, di partnership, di sponsorship o di natura simile conclusi con terzi;
- d. da qualsiasi utile in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- e. da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

## Articolo 12 - Ufficio di revisione

L'Assemblea dei soci elegge annualmente l'Ufficio di revisione, il quale controlla la contabilità ed esegue, almeno una volta all'anno, un controllo casuale. L'Ufficio di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio consuntivo.

## Articolo 13 - Esclusione di responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei Soci.

#### Articolo 14 - Conflitto di interessi

- 14.1. I soci e i membri del Comitato Direttivo devono asternersi da qualsiasi attività che possa confliggere con gli interessi dell'Associazione. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero gli scopi dell'Associazione.
- 14.2 Il comportamento dei soci e dei membri del Comitato Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere sempre improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione.

## Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

- 15.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, in ogni tempo, dall'assemblea dei soci. Per deliberare lo scioglimento è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti.
- 15.2 Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'Associazione può essere sciolta a maggioranza semplice dei presenti.
- 15.3 In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad ActionAid International Italia Onlus o, nell'impossibilità, ad altre associazioni che perseguono il medesimo scopo o scopi analoghi, purché al beneficio dell'esonero fiscale nel relativo Paese di sede.

# Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente statuto è stato sottoposto ad una revisione generale nel corso dell'assemblea del 27 novembre 2018 ed è entrato in vigore in tale data.

Julio Garett